



Ripartiamo in Sicurezza

Intervento della Camera di Commercio di Firenze a sostegno della ripartenza in sicurezza delle MPMI della città metropolitana di Firenze a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 - Anno 2021 -

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di Commercio - di Firenze, alla luce della legge n. 580/1993 e s.m.i., che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
2. Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva ed occupazionale legata al perdurare dell'emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione, capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva ed una rinnovata stabilità.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, le seguenti azioni:

A. Formazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro con riferimento al rischio epidemiologico;

B. Servizi di consulenza e specialistici inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;

C. Ripartenza in sicurezza.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 417.702,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 500,00 (esclusa Iva) e un massimale di contributo di € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 9.
5. I contributi saranno erogati senza l'applicazione della ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, comma 2 del DPR 29.09.1973, n. 600. Tali contributi non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileveranno ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.
6. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - rifinanziare l'intervento;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



Camera di Commercio Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese² come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non siano incorsi in situazioni di difficoltà alla data del 31.12. 2019⁴;
 - f) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc);
 - g) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁵;
 - h) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggetti né alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, né alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12.01.2019 n. 14.;
 - i) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** allegando documenti di spesa per una o più azioni tra quelle indicate all'articolo 2 riferite alla sede legale e/o alle eventuali unità operative comunque situate nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2021:

² *Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro*

Piccola impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro

Media impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro

³ *Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).*

⁴ *In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.*

⁵ *Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*



A. Spese per la formazione del personale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (ad eccezione della formazione obbligatoria) con riferimento al rischio epidemiologico;

B. Spese per servizi di consulenza e specialistici inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro:

- Spese per consulenze per aggiornamento Documento di valutazione dei rischi e dell'ulteriore documentazione di cui al D. L.gs 81/2008 anche al fine di prevedere l'inserimento e la gestione del rischio di contagio epidemiologico (con esclusione di spese relative agli incarichi RSPP);
- Spese per studi, consulenze e servizi per ridefinire l'organizzazione degli spazi di lavoro riducendo la prossimità fisica degli addetti e offrendo maggiori garanzie di sicurezza per chi lavora in azienda e per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività di impresa.

C. Spese per la ripartenza in sicurezza:

- Acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire la distanza interpersonale e la sicurezza nei luoghi di lavoro (es. divisori in plexiglass o altro materiale) comprese eventuali opere edili finalizzate all'installazione dei medesimi e materiale segnaletico;
 - Acquisto/noleggio di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro;
 - Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti (escluse pulizie ordinarie), degli strumenti e degli indumenti di lavoro;
 - Spese per acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto (es. termoscanner a raggi infrarossi, ecc.) e DPI (es. mascherine, guanti, visiere, camici, copriscarpe, ecc.);
 - Acquisto di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle persone e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti (es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro);
 - Spese per test sierologici, tamponi ecc.
2. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.
3. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere interamente quietanzate secondo le seguenti modalità:
- Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto del traente;
 - Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione, unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto dalla quale risulti l'addebito dell'importo;
 - Pagamenti tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
 - Pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.
4. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.



**Camera di Commercio
Firenze**
dal 1770 la casa delle imprese

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 - b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato **SA 59827**.
2. In base a tale Misura, così come modificata dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 564 final (All) del 28.01.2021, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera € 1.800.000,00 per singola impresa, € 270.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o € 225.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
3. Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di € 1.800.000,00 per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di € 270.000,00 per impresa.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente disciplinare si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente disciplinare può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 19.04.2021 e fino al 30.11.2021, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all’eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze: www.fi.camcom.gov.it
2. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale www.fi.camcom.gov.it, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate digitalmente) e inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. Saranno considerate irricevibili e quindi escluse le domande prive della sottoscrizione.
3. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
4. L’impresa dovrà trasmettere, in allegato al modulo, la seguente documentazione:
 - a. **copia delle fatture di acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 6;**
 - b. **copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.**



Camera di Commercio Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

I documenti di cui ai punti a. e b. dovranno essere presentati con uno o più file (con un massimo di 5 files) preferibilmente in formato pdf.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 e complete di tutti i documenti richiesti all'articolo 9 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal loro invio.
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, e/o totalmente mancanti della documentazione di cui all'articolo 9 comma 4, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di cui al precedente comma 3, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990).
5. Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
6. La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. Fermo restando quanto previsto al punto 4, l'ufficio preposto potrà richiedere per le vie brevi eventuali chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta dei chiarimenti, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.
9. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione dei contributi, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi rispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli



**Camera di Commercio
Firenze**
dal 1770 la casa delle imprese

interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Ceccarini.

ARTICOLO 15 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 10 commi 6 e 7, potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.